

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX / Telecom Italia XXX /Wind Telecomunicazioni XXX**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato
incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

- l'istanza n. 458 del 19 ottobre 2012 con cui la XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXX di seguito, per brevità, Telecom Italia) e la società Wind Telecomunicazioni XXX ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 19 ottobre 2012 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 8 febbraio 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 6 marzo 2013;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La società istante lamenta, nei confronti dell'operatore Wind, l'applicazione di condizioni contrattuali diverse in relazione all'utenza mobile n. XXX XXXXXXXX rispetto a quelle comunicate in occasione della stipula del contratto, la mancata attivazione di una seconda utenza fissa, nonché la interruzione della fornitura dei servizi nel periodo 2 gennaio - 9 febbraio 2012 sull'utenza n. XXX XXXXXXXX; nei confronti di Telecom Italia, lamenta la ritardata migrazione di quest'ultima utenza.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

In data 8 giugno 2011 la società istante sottoscriveva, per il tramite di un promotore commerciale, una proposta di abbonamento con Wind. Secondo la società istante, tale proposta, denominata "One Office", prevedeva, oltre alla migrazione della linea fissa già attiva con altro operatore n. XXX XXXXXXXX, anche un'utenza mobile (SIM n. XXX XXXXXXXX) e l'attivazione di una seconda linea telefonica fissa in aggiunta a quella già esistente.

In data 14 giugno 2011 l'operatore Wind attivava oltre alla SIM n. XXX XXXXXXXX con piano tariffario "Wind Time Business" anche la SIM (Dati) n. XXX XXXXXXXX ed, in data 21 giugno 2011, un'altra SIM (Dati) avente numerazione XXX XXXXXXXX.

In data 5 luglio 2011 l'utenza fissa intestata alla società istante n. XXX XXXXXXXX passava in gestione Wind. Quanto alla seconda linea fissa richiesta alla società Wind in nuova attivazione, corrispondente alla numerazione n. XXX XXXXXXXX, la società istante apprendeva dell'impossibilità tecnica di attivarla.

Riferisce la società istante che, diversamente da quanto comunicato in sede di sottoscrizione contrattuale, l'operatore Wind aveva applicato all'utenza mobile n. XXX XXXXXXX denominato "Wind Time Business" anziché un piano tariffario "a costo «0» anche per le chiamate aziendali non WIND".

La società XXXXXXXXXXXX riferisce inoltre di aver comunicato, a partire dal 17 giugno 2011, sia all'agenzia del promotore sia al Servizio Clienti, di essere unicamente interessata all'attivazione, con Wind, del numero di rete fissa XXX XXXXXXX e della ulteriore linea fissa comprensiva di servizio ADSL e non alla parte della proposta contrattuale relativa ai servizi mobili. Riferisce, infine, di aver ricevuto da entrambi l'assicurazione che "il contratto sarebbe stato eseguito per la sola parte relativa all'utenza fissa XXX XXXXXXX, all'ADSL e all'attivazione della seconda linea".

Appurato che, nonostante le rimostranze espresse e le rassicurazioni ricevute, la linea mobile n. XXX XXXXXXX risultava ancora attiva, in data 30 giugno 2011 la società istante effettuava presso l'operatore Wind un ulteriore reclamo via fax con il quale ribadiva il proprio interesse alla sola parte di contratto relativa alle utenze fisse.

Rispettivamente in data 29 novembre e 12 dicembre 2011, la società istante inviava all'operatore Wind lettere raccomandate A/R, con le quali comunicava la propria volontà di recedere dal contratto sottoscritto in data 8 giugno 2011 per "insolvenza contrattuale da parte di Wind".

La società XXXXXXXXXXXX dichiarava in istanza che, contestualmente al recesso di cui sopra, aveva sottoscritto in data 5 gennaio 2012 con Telecom Italia "un nuovo contratto di telefonia relativamente all'utenza di cui si controverte (XXX XXXXXXX) (...), con ciò chiudendo il rapporto con il precedente Gestore". Dichiarava inoltre che i servizi voce ed internet risultavano "isolati" dal giorno 2 gennaio 2012 al 9 febbraio 2012, data in cui venivano ripristinati con l'operatore Telecom Italia.

In data 24 aprile 2012 la società istante, per il tramite dell'Avv. XXXXXXXXXXX XXXXX, inviava via fax all'operatore Telecom Italia un formale reclamo per la ritardata migrazione con contestuale richiesta di risarcimento danni, precisando di aver chiesto "all'inizio di gennaio (...) di poter usufruire dei servizi di comunicazione offerti da Telecom Italia" e di aver trasmesso il corretto codice di migrazione fornito da Wind.

In data 20 luglio 2012 veniva esperito, nei confronti delle società Wind e Telecom Italia, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia, la società istante ha chiesto:

- A) a Wind: "l'immediata interruzione dell'invio di ulteriori richieste di pagamento e l'emissione di note di credito" in relazione alle fatture n. 2012T000495062 del 20 dicembre 2011 dell'importo di € 160,57; n. 2012T0004901113 del 21 dicembre 2012 dell'importo di € 162,41; n. 2012T000495062 di euro 85,23;
- B) a Wind e a Telecom Italia: "un ristoro che, sulla base di valutazione equitativa, può essere indicato nella somma di euro 7.000,00" ciascuno.

In data 15 novembre 2012, nel rispetto dei termini procedurali, la società Telecom Italia ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con la quale ha rigettato ogni addebito in ordine agli inadempimenti contestati. In particolare, sulla "lamentata ritardata attivazione della linea XXX XXXXXXXX migrata da Wind", ha precisato che, "relativamente a tale linea risulta un ordinativo di cessazione standard effettuato da Wind in data 3/1/2012". In conseguenza della cessazione di cui sopra, "appena il numero è tornato disponibile sui sistemi Telecom", detta società ha emesso un ordinativo di "nuovo impianto con causale «riattivazione a seguito di cessazione», in modo da evitare per XXXXX XXXXXXXX la perdita della numerazione". In merito al lamentato ritardo nell'attivazione dei servizi sull'utenza n. XXX XXXXXXXX, Telecom Italia ha replicato che "la linea è stata riattivata presso l'indirizzo risultante al momento in cui era stata cessata", puntualizzando che, dal momento che l'istante aveva necessità di farla attivare presso altro indirizzo (...), Telecom - una volta espletato l'ordinativo di attivazione di nuovo impianto telefonico - ha espletato un ordinativo di trasloco dell'utenza attivata, ordinativo che è andato a buon fine in data 9/2/2012".

In data 16 novembre 2012, nel rispetto dei termini procedurali, la società Wind ha fatto pervenire una propria memoria difensiva con documentazione in allegato, con la quale respingeva ogni addebito in ordine agli inadempimenti contestati relativamente alla "mancata e/o ritardata attivazione dei servizi". In particolare, evidenziava di aver ricevuto, rispettivamente in data 14 giugno e 20 giugno 2011, dal promotore due proposte di contratto "in formato telematico e cartaceo", che prevedevano complessivamente l'attivazione due linee fisse (oltre la n. XXX XXXXXXXX, un'ulteriore utenza fissa Wind Business, n. XXX XXXXXXXX); l'attivazione di tre utenze mobili (n. XXX XXXXXXXX con piano tariffario "Easy Internet"; n. XXX XXXXXXXX con piano tariffario "Wind Business Time"; n. XXX XXXXXXXX con piano tariffario "Easy Internet"). In particolare la prima proposta, prevedeva l'attivazione della linea fissa XXX XXXXXXXX e delle linee mobili, n. XXX XXXXXXXX e XXX XXXXXXXX; la seconda proposta includeva due ulteriori utenze, una mobile di tipologia dati (n. XXX XXXXXXXX) e una linea fissa (n. XXX XXXXXXXX).

Per quanto riguarda la mancata attivazione della seconda utenza fissa (n. XXX XXXXXXXX), Wind precisava di non aver potuto portare a compimento l'attivazione per rifiuto di Telecom Italia Divisione Rete (*Wholesale*) con causale di scarto "Richiesta rifiutata da TI: Cliente irreperibile".

La società Wind concludeva, infine, che, in data 13 gennaio 2012, veniva cessato "il contratto fisso", mentre, per quanto riguarda le utenze mobili, specificava che esse venivano sospese in data 28 marzo 2012 e che, in data 11 aprile 2012, veniva inviata all'istante una comunicazione "di risoluzione contrattuale anticipata"; che, infine, le utenze mobili *de quibus* venivano riattivate in data 13 giugno 2012.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Ciò premesso, la richiesta di risarcimento del danno contenuta nella domanda (richiesta di cui al punto B) delle domande di cui istanza) risulterebbe inammissibile. Esclusa pertanto ogni

pronuncia risarcitoria, la domanda *de qua* dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quale richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati.

Ciò premesso, occorre valutare se, in base alla normativa di settore, alle Condizioni generali di contratto e alla Carta dei servizi degli operatori coinvolti, vi siano stati, da parte di Wind e/o di Telecom Italia, inadempimenti contrattuali, per quanto di rispettiva competenza.

In relazione all'operato di Wind:

quanto alla lamentata interruzione dei servizi sull'utenza n. XXX XXXXXXX, per il periodo 2 gennaio - 9 febbraio 2012, si ritiene che nessuna responsabilità possa essere riconosciuta in capo a Wind, atteso che la disdetta del 29 novembre 2011 risulta formulata come richiesta di *cessazione standard* ossia richiesta che non conteneva alcuna contestuale manifestazione di voler conservare la numerazione ai fini della migrazione verso altro gestore. Ne consegue, pertanto, la legittimità della disattivazione del servizio in data 2 gennaio 2012.

Quanto alla lamentata omessa attivazione della seconda utenza fissa (n. XXX XXXXXXX), si ritiene sussistere in capo all'operatore Wind una responsabilità contrattuale ex art. 1218 codice civile per il disservizio lamentato. Infatti, come da consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la società Wind aveva l'onere di dimostrare che la mancata attivazione era dipesa da causa ad essa non imputabile, nonché di dimostrare di avere tempestivamente informato l'utente delle eventuali difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate nell'adempimento delle obbligazioni. Diversamente, l'operatore Wind si è limitato alla mera dichiarazione che detta richiesta di attivazione riceveva un "KO" per "Richiesta rifiutata da TI: Cliente irreperibile" senza fornire alcuna prova documentale a supporto. Ne consegue il diritto della società istante al pagamento di un indennizzo per la mancata attivazione.

Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 8 agosto 2011 (ossia il 1° giorno di ritardo nell'attivazione rispetto al termine indicato all'art. 12.4.2 delle Condizioni Generali del Contratto Infostrada in virtù del quale i tempi previsti per l'attivazione "non potranno essere superiori a 60 giorni" dalla richiesta) e il *dies ad quem* nel 29 novembre 2011, data della lettera con la quale l'istante manifestava la volontà di rinunciare all'attivazione dell'utenza.

Per il calcolo dell'indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 3, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, nel caso di ritardata attivazione del servizio rispetto al tempo massimo previsto dal contratto, prevedono la corresponsione di un indennizzo pari ad euro 7,50 per ogni giorno di disservizio, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 15,00, in quanto trattasi di utenza "affari"; pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 1.710,00 (euro 7,50 x 2 x 114 giorni di disservizio).

Inoltre, dall'accertata responsabilità dell'operatore in ordine all'omessa attivazione della nuova utenza, consegue il diritto dell'utente all'annullamento di quanto illegittimamente fatturato; pertanto si dispone lo storno (ovvero, in caso di effettuato

pagamento, il rimborso) di ogni addebito fatturato da Wind relativamente all'utenza mai attivata (n. XXX XXXXXXX) ed il conseguente ritiro, a cura e spese di detto gestore, dell'eventuale pratica di recupero del credito aperta.

Quanto alla richiesta di "immediata interruzione dell'invio di ulteriori richieste di pagamento e l'emissione di note di credito" in relazione alle "fatture n. 2012T000495062 del 20 dicembre 2011 dell'importo di € 160,57" (trattasi in realtà della n. 2011T001399439 del 21 dicembre 2011 dell'importo di € 160,57 come risulta dall'allegato richiamato in proposito nell'istanza stessa), n. 2012T0004901113 del 21 dicembre 2012 dell'importo di € 162,41 e n. 2012T000495062 di euro 85,23, si osserva che dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace, ovverosia dal 30 dicembre 2011 (calcolato aggiungendo 30 giorni previsti per la lavorazione del recesso del 29 novembre 2011), qualunque fatturazione emessa successivamente a tale data (ivi comprese le fatture n. 2012T000495062 e n. 2012T0004901113) in relazione al contratto di somministrazione di cui al codice cliente n. 411223208 risulta illegittima, fatti salvi gli eventuali addebiti ivi contenuti relativi all'acquisto di beni. Ne consegue il ritiro della pratica di recupero del credito eventualmente aperta. Viceversa, rimane dovuta la fattura n. 2011T001399439 in quanto emessa anteriormente a tale data.

Quanto alla lamentata applicazione di condizioni contrattuali diverse in relazione all'utenza mobile n. XXX XXXXXXX rispetto a quelle comunicate in occasione della stipula del contratto, analizzata la documentazione contrattuale agli atti (dalla quale emerge chiaramente che il piano tariffario opzionato è "Wind Business Time") emerge la conformità del piano fatturato, ossia proprio "Wind Business Time", a quello sottoscritto in sede contrattuale. Pertanto non sono fondate le doglianze della società istante sul punto.

in relazione all'operato di Telecom Italia:

Quanto al lamentato ritardo nell'attivazione dei servizi voce e ADSL sull'utenza fissa n. XXX XXXXXXX, si ritiene sussistere in capo all'operatore Telecom Italia una responsabilità contrattuale ex art. 1218 codice civile.

Dall'esito delle risultanze istruttorie si rileva che, a fronte del contratto stipulato in data 5 gennaio 2012, Telecom Italia avrebbe dovuto attivare la linea entro 10 giorni, ovvero entro il 16 gennaio 2012, così come previsto dall'art. 4 della Carta dei Servizi dell'operatore. Viceversa l'attivazione dei servizi è avvenuta solo in data 9 febbraio 2012, determinando così un ritardo di 25 giorni.

Si osserva, inoltre, che l'operatore non ha addotto alcuna giustificazione in ordine al ritardo limitandosi ad evidenziare che, a fronte di una richiesta della società istante "di riattivazione", Telecom Italia ha riattivato la linea presso altro indirizzo per poi procedere con un ulteriore "trasloco" della linea.

Pertanto il ritardo nell'attivazione della fonia vocale e del servizio Adsl sull'utenza *de qua*, protrattosi per 25 giorni, è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Telecom Italia ed, in quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente.

Per il calcolo dell'indennizzo si applicano gli artt. 3, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, nel caso di ritardata attivazione del servizio rispetto al tempo massimo previsto dal contratto, prevedono la corresponsione di un indennizzo pari ad euro 7,50 per ogni giorno di disservizio, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 15,00, in quanto trattasi di utenza "affari". Dunque, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 375,00 (euro 7,50 x 2 x 25 giorni di disservizio).

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante la somma di euro 100,00, da ripartirsi in parti uguali tra i due operatori, a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 27 ottobre 2014;

Con voti unanimi

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla società XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXX in data 19 ottobre 2012, che:

1) la società Wind Telecomunicazioni XXX provveda:

a) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, alla società istante l'importo di euro 1.710,00 a titolo di indennizzo per la mancata attivazione della nuova utenza;

b) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa della società istante mediante lo storno dell'insoluto esistente a suo carico (ovvero, in caso di effettuato pagamento, mediante rimborso) in relazione:

- ad ogni addebito fatturato da Wind relativamente all'utenza fissa mai attivata (n. XXX XXXXXXXX);

- agli addebiti presenti nella fatturazione emessa successivamente alla data del 30 dicembre 2011 (ivi comprese le fatture n. 2012T000495062 e n. 2012T0004901113) in relazione al contratto di somministrazione di cui al codice cliente n. 411223208, fatti salvi gli eventuali addebiti ivi contenuti relativi all'acquisto di beni;

- c) a ritirare, a propria cura e spese, le corrispondenti pratiche di recupero del credito eventualmente aperte aventi ad oggetto gli storni di cui al precedente punto 1 lettera b);
- d) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.
- 2) la società Telecom Italia XXX provveda:
- a) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, alla società istante l'importo di euro 375,00 a titolo di indennizzo per la ritardata attivazione dell'utenza n. XXX XXXXXXXX;
- b) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e di rimborso di cui ai precedenti punti 1 lettera a) e b) e 2) lettera a) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini